



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF149

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 10

OGGETTO	ANTIRICICLAGGIO - NOVITÀ IN MATERIA DI SEGNALAZIONE (1° parte)
RIFERIMENTI	D.LGS. 90/2017 DEL 25/05/2017 – ARTT. DA 35 A 41 DLGS 231/2007
CIRCOLARE DEL	06/09/2017

*Sintesi: il D.Lgs. 90/2017, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla normativa antiriciclaggio, interviene sulle disposizioni relative alla segnalazione delle operazioni sospette, che lasciano inalterati contenuti e caratteristiche previgenti, oggetto di alcune integrazioni e modifiche.*

*Tra le novità si evidenzia la rivisitazione del regime sanzionatorio e l'introduzione dell'obbligo di comunicazioni periodiche.*

*Nella seconda parte saranno affrontate le novità relative alla "adeguata verifica".*

Il D.Lgs. 90/2017 ha apportato alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio che regola la segnalazione di operazioni sospette, pur mantenendone il precedente impianto normativo, che viene ripercorso nel seguito.

Come noto, i soggetti interessati dalle norme sul antiriciclaggio devono **inviare all'UIF la segnalazione** quando **fanno o hanno motivo per sospettare in ragione del loro incarico** che:

- ⇒ siano in corso
- ⇒ o siano state compiute o tentate

operazioni finalizzate al **riciclaggio** di denaro o al **finanziamento del terrorismo**.

**NOVITÀ INTRODOTTE:** attengono al fatto che l'obbligo di segnalazione:

- va posto in essere **anteriamente al compimento dell'operazione** (salve le deroghe di cui appresso); in sostanza, in presenza del **sospetto** è fatto divieto al professionista del compimento dell'operazione fino a quando non si provvede alla sua **segnalazione**



**Nota:** la modifica appare formale, posto che anche in precedenza le segnalazioni andava resa:

- **senza ritardo**, e, **ove possibile**, prima dell'esecuzione dell'operazione
- **appena** il soggetto obbligato veniva a **conoscenza** degli elementi di **sospetto**.

- quando il sospetto deriva da **fondi che provengono dalla criminalità** organizzata.


CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE CHE DETERMINANO IL SOSPETTO
Caratteristiche, entità e natura dell'operazione
<b>Collegamento, frazionamento</b> o circostanza di cui si è a conoscenza <b>Novità:</b> si assiste ad un <b>ampliamento/chiarimento delle</b> condizioni in quanto la norma parla di <b>collegamento e frazionamento delle operazioni</b> .
Capacità economica e tipologia di attività svolta dal soggetto di riferimento
Ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contanti anche se inferiori ai limiti, variabili a seconda della tipologia di operazione, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 231/2017
<b>Novità: prelevamento e versamento di contanti non adeguati al profilo di rischio.</b> <b>In precedenza, l'elemento di sospetto correlato a tali operazioni risiedeva nell'importo della stessa, dovendo essere pari o superiore a € 15.000</b>
Gli elementi vengono acquisiti in sede di adeguata verifica e/o durante lo svolgimento dell'incarico

### CONCETTO DI “OPERAZIONE SOSPETTA” - LA CIRC. 19/03/2012 DELLA GDF:

- l'adempimento presuppone l'esame **non solo delle singole operazioni** (che valutate individualmente possono non destare sospetti), **ma anche della interconnessione tra una pluralità di operazioni**, che spesso può condurre al sospetto
- le informazioni di cui il segnalante dispone **non sono elementi di prova** sulla certezza dell'illiceità dell'operazione (infatti il professionista/intermediario non dispone di alcun potere di indagine, nè è tenuto al compimento di verifiche ai fini dell'accertamento del reato)
- le operazioni possono assumere una valenza diversa a seconda delle **caratteristiche oggettive e soggettive del cliente** e in base alle **notizie che il professionista o intermediario dispone in virtù della propria attività**.



**N.B.:** l'obbligo di astensione dall'**instaurazione/prosecuzione** del rapporto col cliente dovuto alla impossibilità di effettuare compiutamente l'**adeguata verifica** non comporta l'obbligo automatico di effettuare la **segnalazione di operazione sospetta**, in quanto viene rimesso al soggetto obbligato la valutazione sulla presenza degli elementi di sospetto (**Circ n. 210557/2017 GDF**)



#### Esempio

La Alfa Srl produce utensili da svariati anni.

Nel 2017 la società, in perdita causa della crisi del settore; procede ad acquistare un appartamento in centro a Milano, senza un apparente ragione economica.

Il professionista analizza i dati disponibili sul cliente, alla luce della operazione anomala.

Verificata la ampia disponibilità di riserve di utili da cui ha attinto per l'acquisto, valutata poi la convenienza economica del prezzo, ritiene non dover segnalare alcunché.

### SEGNALAZIONE DIFFERITA

Nei seguenti casi la segnalazione può essere effettuata **dopo la ricezione dell'atto o esecuzione dell'operazione**:

- sussistenza di un **obbligo di legge**
- non è possibile il suo rinvio tenuto conto:
  - della **normale operatività**
  - dell'**ostacolo alle indagini** in caso di differimento.

Le condizioni sopra esposte che consentono la segnalazione differita:

- sono quelle previste dal precedente **art. 23 del D.Lgs. 231/2007** (fatta eccezione per la sussistenza dell'obbligo di legge) in merito all'obbligo di astensione dell'operazione
- **per i professionisti** non risultano di facile applicazione/comprensione in quanto il riferimento è relativo alla singola operazione che in assenza di una valutazione complessiva di elementi, di cui lo stesso professionista può o viene a conoscenza durante o prima dell'espletamento dell'incarico, renderebbe la stessa non passibile di segnalazione in quanto priva di motivi ragionevoli a fondare le caratteristiche del sospetto.

### **EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione dell'operazione sospetta, per espressa previsione di legge (art. 41 c. 6):

- **non costituisce violazione del segreto professionale**
- se effettuata in buona fede, non comporta responsabilità di alcun tipo.



**Codice Deontologico:** l'obbligo di segnalazione impone di disapplicare il codice deontologico (di commercialisti, avvocati e notai) in relazione ai doveri "di lealtà" nei confronti dei clienti.

**Divieto di divulgazione:** il professionista:

- **non può comunicare al cliente l'avvenuta segnalazione**
- né può divulgarlo a qualunque altro soggetto.

Anche l'identità del segnalante è soggetta a riservatezza da parte degli organi inquirenti.



### **CASI DI ESONERO DA SEGNALAZIONE**

Con specifico riferimento ai **professionisti**, non sussiste l'obbligo di segnalazione:

- per le informazioni che essi ricevono o ottengono dal cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di **difesa/rappresentanza** in un procedimento davanti all'autorità giudiziaria, anche tramite una **convenzione di negoziazione assistita**,
- compresa la **consulenza su un eventuale procedimento**, se tali informazioni siano acquisite prima, durante o dopo lo stesso.

#### **Esempio**

Un imprenditore si reca dal proprio commercialista per consultarsi circa un accertamento di tipo finanziario ricevuto dall'Agenzia delle entrate, nel quale vengono recuperati a tassazione alcuni accrediti sul C/C della moglie non contabilizzati.

Il consulente (che aveva regolarmente espletato l'adeguata verifica in capo al cliente), richiede informazioni circa la provenienza delle somme, che, per entità, non risultano giustificabili con l'attività svolta.

L'imprenditore sostiene trattarsi di prestiti di terzi, risultando restio fornire ulteriori spiegazioni. Il professionista ritiene le somme di origine "sospetta"; tuttavia:


- considerato che **ne viene a conoscenza in occasione di un accertamento** (e non nella propria ordinaria attività di tenuta della contabilità)
- **ritiene di doversi astenere dall'effettuare la segnalazione**, fruendo della specifica situazione di esonero.

### MODALITA' E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Come anticipato, la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione nell'ambito dell'attività svolta o a seguito del conferimento dell'incarico, va effettuata:

- ⇒ anche alla luce degli **indicatori di anomalia** emanati, ed aggiornati periodicamente, dall'UIF
- ⇒ che costituiscono un mero ausilio nella valutazione dell'operazione, non essendo, tuttavia, un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare.


DESTINATARI	INDICATORI DI ANOMALIA - RIFERIMENTI
Uffici della Pubblica amministrazione	<a href="#">DM Interno del 25/09/2015</a>
Società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico	<a href="#">Prov. Banca d'Italia del 30/01/2013</a>
Talune categorie di operatori non finanziari	<a href="#">DM Interno del 27/04/2012</a> e <a href="#">del 17/02/2011</a>
Talune categoria di professionisti e revisori	<a href="#">DM Giustizia del 16/04/2010</a>
Intermediari	<a href="#">Prov. Banca d'Italia</a>



Il **Comunicato del 04/07/2017 dell'UIF**, onde fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati:

- ha **elencato** quelli che sono i provvedimenti concernenti profili di competenza della stessa autorità da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria e che
- i **rinvii contenuti in detti provvedimenti** a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del D.Lgs. 90/2017 devono intendersi effettuati, in quanto compatibili, alle rinnovate disposizioni del D.Lgs. 231/2017.

### ALCUNE FATTISPECIE DISCIPLINATE DAGLI INDICATORI



## MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le modalità di effettuazione della segnalazione sono state dettate dal **Prov. UIF del 04/05/2011**, che ha disposto le seguenti possibilità alternative:

- **trasmissione all'Ordine professionale di appartenenza** che, oltre ad adottare misure idonee a garantire la riservatezza del segnalante, provvede all'invio all'UIF senza indicare i dati del segnalante



**Società di revisione:** il responsabile dell'incarico di revisione ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione al titolare della relativa funzione, al legale rappresentante o suo delegato, che provvede all'invio all'UIF, senza indicare i dati del segnalante, previa valutazione.

- **direttamente all'UIF, in via telematica** tramite il **portale INFOSTAT-UIF** della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione

### Modalità di accesso al portale Infostat-UIF

La **riservatezza del segnalante** viene meno qualora venisse ritenuta indispensabile dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di reati per cui si procede.



**Nota:** possono essere previste specifiche **deroghe** alle modalità di inoltro da stabilire con protocolli di intesa tra UIF e organismi di categoria.

### CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Dati identificativi della segnalazione ed elementi caratterizzanti, nel complesso, l'operatività segnalata
Dati informativi, in forma strutturata, sulle operazioni di interesse, sui soggetti, rapporti e legami tra i citati elementi. Pertanto, non possono essere presenti nelle segnalazioni operazioni, soggetti o rapporti privi di almeno un legame con un altro elemento.
Dati descrittivi in forma libera sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto
Documenti eventualmente allegati

## DATI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riportare i seguenti dati:

- il **sospetto** di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- il **fenomeno** cui si riferisce se è relativa a uno degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali;
- l'**evento** che dà luogo all'invio salvo scegliere quello più significativo in presenza di più eventi;
- il **riferimento** (numero identificativo o protocollo) ad eventuali segnalazioni ritenute collegate ed il relativo motivo;
- il **livello di rischio** attribuito dal segnalante all'operazione segnalata.

### COLLEGAMENTO TRA SEGNALAZIONI

Connessione tra operatività sospette, anche imputabili a soggetti diversi
Continuazione di operazioni precedentemente segnalate
Trasmissione di ulteriori documenti per un'operatività già segnalata

## ELEMENTI E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALEZIONE

Gli **elementi strutturali della segnalazione** riguardano:

- operazioni, rapporti e soggetti cui si riferiscono
- legami tra operazioni, rapporti e soggetti e
- legami tra i soggetti.

DATI INFORMATIVI DELL'OPERATIVITA'
Riferimento ad almeno un soggetto e operazione, anche non eseguita, indipendentemente dall'importo e dal fatto che la stessa riguardi un rapporto preesistente
Riferimento a più operazioni tra loro collegate. Le operazioni ritenute non sospette possono essere indicate se consentono una migliore comprensione dell'operatività descritta o del sospetto

In presenza di:

- **più operazioni**, la segnalazione può riguardare quella ritenuta più significativa e rappresentativa della complessiva attività;
- **ripetute operazioni dello stesso tipo e stesso segno** è possibile la segnalazione di "operazioni cumulate", previa indicazione della data, numero e importo complessivo delle operazioni omogenee

fermo restando la chiara ed esaustiva rappresentazione dell'operatività segnalata.

**Gli elementi descrittivi dell'operatività** si riferiscono al contesto economico finanziario delle operazioni poste in essere e dei relativi soggetti. In particolare:

- è richiesta **l'indicazione dettagliata dei motivi** del sospetto con specifico riguardo alle ragioni e valutazioni delle anomalie rilevate che fanno ritenere l'operazione passibile di segnalazione in quanto sospetta;
- **l'esposizione sintetica delle informazioni** deve consentire sia la comprensione dei collegamenti fra operazioni/rapporti/soggetti e sia la ricostruzione del percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti.
- il segnalante indica se la segnalazione attiene ad un numero limitato di operazioni o a più operazioni poste in essere dal soggetto nel periodo di tempo esaminato.

In presenza di omissioni, errori o incongruenze, anche su richiesta dell'UIF, il segnalante procede all'invio di una nuova segnalazione sostitutiva della precedente.

CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE SOSTITUTIVA
Riferimento al numero di protocollo della segnalazione sostituita
Contenuto integrale della precedente segnalazione con la rettifica dei dati
Motivo della sostituzione

## COMUNICAZIONI PERIODICHE

**NOVITA'** - Il D.Lgs. 90/2017 introduce l'obbligo di trasmissione periodica all'UIF:

- con cadenza periodica dei
- **dati e informazioni individuati** in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



SCOPO CONNESSO ALLE COMUNICAZIONI PERIODICHE
Approfondimento delle operazioni sospette
Analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

La disposizione normativa:

- ha inserito all'interno della norma in commento la clausola di salvaguardia "**Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III**" al fine di evidenziare che tale nuova comunicazione di carattere oggettivo deve essere considerata una **procedura diversa** ed **ulteriore** rispetto agli **obblighi di segnalazione di operazioni sospette** che rimangono **punto cardine** del sistema antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e che
- gli scopi ad essi connessi rispondono all'esigenza di effettuare **l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette**, inteso come **elemento di ampliamento delle informazioni contemplato** all'interno dell'ordinario sistema di comunicazione in precedenza delineato.

Tuttavia, tramite apposite istruzioni da pubblicarsi in G.U., **l'UIF**:

- **individua** operazioni, dati e informazioni
- **definisce** le modalità di trasmissione e
- individua i casi di **esclusione dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**.

#### ASPETTI SANZIONATORI

**L'omessa segnalazione di operazioni sospette** comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato, variabile in base agli elementi costitutivi della violazione. Si possono avere le due seguenti **fattispecie**:

FATTISPECIE	CONDIZIONI	SANZIONE
<b>TIPICA</b>	Mancanza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale	<b>€ 3.000</b>
<b>QUALIFICATA</b>	Presenza di ulteriori elementi qualificanti consistenti nel carattere grave, ripetuto, sistematico, plurimo della condotta materiale	<b>da € 30.000 a € 300.000</b>

I **criteri** da adottare per riscontrare la sussistenza delle condizioni che caratterizzano la violazione qualificata sono i seguenti:

- ⇒ **Violazioni ripetute**, il cui carattere si desume dall'esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione il cui riconoscimento ha comportato l'irrogazione di una sanzione
- ⇒ **Violazioni sistematiche** che presuppongono un'osservazione della condotta dell'obbligato sia in merito all'ambito oggettivo della violazione che al periodo di tempo oggetto di accertamento. Pertanto, i fattori presi in considerazione per la presenza della sistematicità della violazione riguardano:
  - **l'ambito della contestazione** a seguito della quale l'analisi condotta da parte dell'autorità di un numero elevato di singole operazioni, di operatività e/o di prestazioni professionali evidenzia un comportamento omissivo per la maggior parte di esse e
  - **l'arco temporale** nel quale le operazioni, operatività o prestazioni considerate si verificano

- ⇒ **Violazioni plurime** relative alla singola contestazione elevata. A tale fine, le stesse possono:
- riferirsi anche ad una singola operatività, a condizione che al suo interno si registrino più operazioni che presentino elementi di sospetto;
  - riguardare anche una singola prestazione professionale se articolata in più operazioni distinte sul piano oggettivo/giuridico, che danno luogo a più fattispecie autonome ma coordinate/collegate, per ciascuna delle quali si rinviene il sospetto
- ⇒ **Violazioni gravi** per le quali vengono individuati specifici criteri per la sua individuazione e gradazione della stessa gravità.

I CRITERI RELATIVI ALLA GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE
<b>Intensità e grado dell'elemento soggettivo</b> , anche avuto riguardo all'ascrivibilità della violazione alla carenza, incompletezza o non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno. Il criterio attiene al riscontro e valutazione del grado di diligenza, di attenzione e perizia rilevato nella condotta tenuta dal soggetto obbligato.
<b>Grado di collaborazione</b> con le autorità inteso sia come collaborazione attiva posta in essere e sia di condotta tenuta verso l'autorità durante le operazioni di accertamento della violazione.
<b>Rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto</b> , considerando anche il valore dell'operazione e la sua coerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e relativo rapporto. Questi attengono alla criticità riscontrate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia.
<b>Reiterazione e diffusione dei comportamenti</b> , omissivi o commissivi, anche con riguardo alle dimensioni, complessità organizzativa e operatività del soggetto obbligato.

In presenza di una fattispecie di violazione qualificata dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, per la determinazione della sanzione da irrogare nell'ambito dell'intervallo "da € 30.000 a € 300.000", lo stesso può essere **suddiviso in 3 sottointervalli** ad ognuno dei quali corrisponde il grado di intensità della violazione:

SUDDIVISIONE DELL'INTERVALLO EDITTALE IN SOTTO-INTERVALLI					
PRIMO		SECONDO		TERZO	
€ 30.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 300.000
€ 75.000		€ 165.000		€ 255.000	

Il **grado di intensità della violazione** oggetto di sanzione sarà individuato in base al numero, alla qualità e all'intensità dei parametri in precedenza considerati.

La **Circolare del 06/07/2017 del Dipartimento del Tesoro** considera i seguenti esempi:

- **violazioni plurime e gravi**: la sanzione ricadrà nel II o III intervallo a seconda che il carattere grave della violazione sia semplice o qualificato dalla presenza di due o più dei criteri di gravità;
- **violazioni sistematiche**: la sanzione ricadrà nel II o III intervallo, in caso di presenza anche del carattere grave delle violazioni e a prescindere dall'intensità della gravità;
- **violazione ripetuta**: nel caso di sanzione per la stessa violazione e in assenza di elementi di gravità, la stessa ricadrà nel I intervallo.

A seguito dell'individuazione del sottointervallo in cui viene fatta ricadere la sanzione, l'entità della stessa dovrà tener conto dei **criteri di applicazione** previsti dal rinnovato art. 67 del D.Lgs. 231/2007 che **riguardano**:



CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Gravità e durata della violazione
Grado di responsabilità e capacità finanziaria della persona fisica o giuridica
Entità del vantaggio ottenuto e del pregiudizio cagionato a terzi
Livello di cooperazione fornito alle autorità
Adozione di procedure di valutazione e mitigazione del rischio
Precedenti violazioni della normativa antiriciclaggio

In caso di **violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime che producono un vantaggio economico**:

- **determinato o determinabile**, l'importo massimo della sanzione è elevato fino al doppio dell'ammontare del medesimo vantaggio e non può essere inferiore a € 450.000;
- **non determinato o determinabile**, la sanzione è elevata fino a € 1.000.000.

La mancata esecuzione del **provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta** disposto dall'UIF, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000.

#### FAVOR REI E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'art. 69 del D.Lgs. 231/2017 ha esteso l'applicazione del **favor rei** anche alla normativa del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pertanto, una volta verificato che la condotta illecita contestata in base alla precedente normativa non risulta essere più tale in base alle nuove disposizioni normative, il competente ufficio emana il provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio.

L'applicazione del **principio del favor rei** richiede che una medesima condotta sia prevista come illecita e sanzionata sia dalla previgente normativa e sia dalla legge successiva, ma con diverso regime sanzionatorio.

Pertanto, per le **violazioni connesso all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette commesse ante 04/07/2017** (data di entrata in vigore del decreto), ai fini della determinazione della sanzione occorre procedere nel seguente modo:

- **verificare**, in base al nuovo disposto normativo, **l'ascrivibilità della violazione** alla fattispecie tipica o qualificata prevista dal novellato art. 58 del D.Lgs. 231/2007;
- **determinare la sanzione applicabile** in base alla diversa normativa vigente all'epoca della commissione della violazione.

Viene **introdotto un termine di due anni per la conclusione del procedimento** sanzionatorio decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente". Il termine è **"prorogato di ulteriori 6 mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere auditato nel corso del procedimento"** e che il procedimento **"si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione"**.

Pertanto, l'omessa emanazione del provvedimento entro il suddetto termine determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio. Inoltre, ai fini della certezza della data di ricezione viene disposto che a far data dall'entrata in vigore della suddetta previsione, la trasmissione dell'atto di contestazione debba effettuarsi solo tramite PEC.

**I procedimenti pendenti al 04/07/2017** si estinguono se risultano spirati i seguenti termini:

- alla suddetta data, il termine di 2 anni o
- di 2 anni e 6 mesi previsto in caso di richiesta di audizione

Diversamente, per i **procedimenti per i quali il termine non risulti invece maturato**, lo stesso è prorogato di ulteriori 12 mesi.

**Esempi:**

- **atto di contestazione ricevuto dall'amministrazione procedente il 12/03/2015 e senza richiesta di audizione**: il termine per la conclusione del procedimento è spirato il 12/03/2017 e di conseguenza il procedimento è estinto;
- **atto di contestazione acquisito il 07/01/2015 e con richiesta di audizione**: il termine per la conclusione del procedimento è il 07/07/2017 e di conseguenza il procedimento non è estinto e il termine per la sua conclusione è prorogato al 07/07/2018;
- **atto di contestazione acquisito dall'amministrazione procedente in data 28/10/2016 e senza richiesta di audizione**: il termine per la conclusione del procedimento scade il 28/10/2018 ed è prorogato al 28/10/2019;
- **atto di contestazione acquisito dall'amministrazione il 03/07/2017 e con richiesta di audizione**: il termine per la conclusione del procedimento scade il 03/01/2020 ed è prorogato al 03/01/2021.

**Procedimenti pendenti**: la data della ricezione della contestazione, per il computo del termine per la conclusione del procedimento, coincide con quella di acquisizione della stessa.

### SANZIONE RIDOTTA

Il contribuente può proporre istanza di riduzione della sanzione ad 1/3 del suo importo.

In particolare:

- ➔ laddove il destinatario non si sia già avvalso di tale facoltà nei 5 anni precedenti
- ➔ può inviare una **istanza prima della scadenza del termine per l'impugnazione** del provvedimento di irrogazione della sanzione
- ➔ nei successivi 30 giorni il MEF notifica l'esito, **di accoglimento o di rigetto**, indicando:
  - l'importo dovuto
  - e le modalità di pagamento.

La **scadenza del pagamento è fissata in 90 giorni** dalla notifica del suddetto provvedimento, decorsi i quali si incorre nella decadenza, condizione quest'ultima che si verifica anche in caso di assolvimento del pagamento con modalità diverse da quelle indicate.

Durante tale termine si verifica la sospensione del termine di impugnazione del provvedimento sanzionatorio.

**Retroattività**: anche tale la disposizione si applica:

- anche a tutti i decreti sanzionatori già notificati
- purchè al 4/07/2017 **non siano già divenuti definitivi** (cioè siano ancora pendenti i termini per l'impugnazione o, nonostante quest'ultima, il giudizio non sia concluso con sentenza passata in giudicato).